



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 19 giugno 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le proprie deliberazioni n. 89 del 30 marzo 2023 e n. 20 del 4 aprile 2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2023 e 2024, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le ordinanze n. 33/2023, n. 27/2024 e n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR dell'8 luglio 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTE le note n. 9473 del 31 dicembre 2021 e n. 10450 del 30 dicembre 2022 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Colle di Val d'Elsa (SI)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

CONSIDERATO che l'ente non ha trasmesso memorie di contraddittorio nè documentazione integrativa rispetto agli esiti istruttori esposti nella relazione del magistrato istruttore, trasmessa in data 30 maggio 2025, con prot. 3716/2025;

VISTA l'ordinanza n. 18/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, Primo ref. dott.ssa Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di Colle di Val d'Elsa (SI)**, come rappresentati nella relazione dell'Organo di revisione - inviata tramite l'applicativo LimeFit - nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria - tramite il sistema applicativo Con.Te. - nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP.

Successivamente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (note prot. Sezione n. 9916 del 4 dicembre 2023 e n. 912 del 9 dicembre 2024). Il Comune, con le note acquisite dalla Sezione con prot. n. 10172 dell'11 dicembre 2023, n. 2395 del 23 aprile 2024, n. 2847 del 16 maggio 2025 e n. 3108 del 21 maggio 2025, forniva le precisazioni richieste.

L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica e ha preso in considerazione anche gli esiti delle verifiche condotte da questa Sezione in merito all'impatto finanziario del Covid - 19 negli enti locali toscani (deliberazione n. 211/2024/VSG del 25 luglio 2024).

Gli esiti istruttori hanno evidenziato profili di irregolarità, afferenti alla determinazione delle componenti del risultato di amministrazione 2020 e 2021 (quota vincolata e parte destinata agli investimenti nell'esercizio 2020, nonché quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti nell'esercizio 2021), rappresentati all'ente con la nota di osservazioni del M.I. inviata all'ente con prot. n. 3716/2025.

2. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *"1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza*

del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e a trasmettere i provvedimenti adottati alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

3. La Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014, segnalando non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente e richiede interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'ultimo esercizio oggetto di verifica.

4. Tanto precisato, l'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di **Colle di Val d'Elsa (SI)**, condotto sulla base dei citati parametri di controllo, ha evidenziato le irregolarità di seguito indicate con riguardo a ciascun esercizio finanziario.

1. Rendiconto 2020

Il risultato di amministrazione al 31.12.2020 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 64 dell'11 maggio 2021, come modificata con la successiva delibera consiliare n. 97 del 29 luglio 2021, in esito alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'anno 2020.

A seguito di quest'ultima rideterminazione la gestione complessiva dell'esercizio 2020 ha chiuso, da un punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 17.356.232,48 euro, a fronte del quale l'ente ha definito le quote accantonate (per 13.963.888,64 euro), la parte vincolata (per 2.189.136,78 euro) e destinata ad investimenti (per 262.287,31 euro), accertando un avanzo di amministrazione (parte disponibile) pari a 940.919,75 euro.

Nella ricostruzione della Sezione il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2020 è confermato in 17.356.232,48 euro. La composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile, invece, non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente ha sottostimato le poste vincolate e destinate agli investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Innanzitutto, va considerato quanto rilevato da questa Sezione nel Referto sull'impiego dei fondi Covid, approvato con la citata deliberazione n. 211/2024/VGS.

Nell'ambito di tale Referto, con riferimento ai controlli condotti sulle risultanze istruttorie relative al comune di Colle di Val d'Elsa, è emersa una diversa determinazione dell'avanzo derivante dal parziale utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato, a valere sul fondo per le funzioni fondamentali (c.d. "fondone" - art. 106 del d.l. n. 34 del 2020). In merito a tale aspetto la Sezione, tenuto conto del saldo della certificazione "Certif-Covid-19/2020" trasmessa al MEF, ha rilevato che l'ente - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. FAQ Rgs n. 38) - avrebbe dovuto vincolare - tra i vincoli di legge - quale avanzo da fondone, la differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui al citato art. 106 e il saldo complessivo certificato nel modello Certif-Covid-19/2020, al netto dei ristori di spesa non utilizzati al 31.12.2020, come indicato nella seguente tabella:

Tabella n. 1

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	1.559.838,43
Saldo complessivo da certificazione	-1.275.781,00
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	9.560,00
Avanzo vincolato "da fondone"	274.497,43

Fonte: deliberazione n. 211/2024/VSG

Per quanto sopra esposto, pertanto, con la citata deliberazione n. 211/2024/VSG, la Sezione ha accertato che *"l'avanzo del fondo per le funzioni fondamentali, passa da 194.134,47 euro a 274.497,43 euro al termine dell'esercizio 2020"*, con un incrementato di 80.362,96 euro rispetto a quello definito dall'ente.

La sottostima rilevata è risultata ascrivibile alla circostanza che *"Con riferimento all'imposta di soggiorno si rileva che il Comune di Colle di Val d'Elsa è risultato assegnatario, per l'anno 2020, di un importo complessivo a valere sul fondo di cui all'articolo 180, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 (decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 luglio 2020) per il ristoro ai comuni conseguente alla riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco, pari a 100.280,97 euro. I minori impieghi di tale ristoro, per gli scopi consentiti dalla legge, insieme ai minori impieghi dell'importo accertato dall'ente di 54.421,00 euro hanno generato un avanzo vincolato di 80.362,96 euro."*

Tale voce di ristoro è stata inserita, dal Mef, nel modello Covid-19/2020 come *"ristoro specifico di entrata"* e ne è stata prevista la detrazione - insieme agli altri fondi trasferiti a titolo di *"ristoro specifico di entrata"* - dalla perdita di gettito certificata. L'entrata compensativa in argomento concorre, quindi, a definire il saldo della certificazione ed il conseguente (ed eventuale) avanzo di amministrazione vincolato da *"fondone"*.

In considerazione, poi, del vincolo attribuito ai proventi dell'imposta di soggiorno, il ristoro avrebbe dovuto finanziare le spese previste dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, cioè interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive); interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; servizi pubblici locali.

L'ente, pertanto, sembra aver tenuto conto dell'entrata in questione solo ai fini di verificarne il materiale impiego per le finalità della legge sopra richiamata (e quindi costituire il relativo vincolo nella determinazione dell'avanzo per le quote non impegnate nell'esercizio) e non anche ai fini del calcolo dell'avanzo da "fondone". Tale entrata, in altri termini, non è stata considerata ai fini del calcolo della perdita di gettito da ristorare certificata e, erroneamente, non ha contribuito al calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato da "fondone".

Per quanto sopra esposto, **la componente vincolata per legge e principi contabili** del R.A. 2020 deve essere incrementata dell'importo di 80.980,78 euro al fine di tener conto delle risultanze del Referto Covid, per la parte di vincolo riferita al "fondone".

Oltre a questo, sempre nell'ambito del complesso iter istruttorio condotto ai fini del Referto Covid, sono stati indagati alcuni aspetti legati alle spese di parte capitale inserite nella certificazione ministeriale, al fine di verificare se le stesse avessero, quale originaria fonte di finanziamento, risorse di parte capitale e queste, una volta certificato il finanziamento della spesa con le risorse Covid, fossero state correttamente ridestinate o vincolate nel risultato di amministrazione. In presenza, infatti, di spese in conto capitale originariamente finanziate con risorse destinate o vincolate di bilancio, l'aver inserito, nelle Certificazioni Covid, la maggiore spesa qualificabile senza dubbio come "*maggiore spesa covid*" significa, di fatto avere sostituito, almeno per la quota parte della spesa certificata, la fonte di finanziamento dell'opera, ponendola a carico del "fondone", con la necessità di ricostituire nel rendiconto il vincolo originario sulle quote destinate o vincolate.

Nel caso del Comune di Colle di Val d'Elsa è emersa la circostanza sopra rappresentata ed è stata rilevata la necessità che "*le risorse vincolate e destinate, impiegate dall'ente per il finanziamento di spese di parte capitale necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica e inserite nella certificazione Covid-2020 e 2021, rispettivamente di 30.696,79 euro e di 30.306,02 euro, dovranno essere ricostituite nei rispettivi esercizi 2020 e 2021 per le originarie finalità*".

Pertanto, con la citata deliberazione n. 211/2024/VSG, la Sezione ha individuato le quote vincolate utilizzate dall'ente per spese di parte capitale successivamente inserite nella certificazione ministeriale, stabilendo che le stesse "*debbano essere nuovamente ricostituite per la finalità originaria*", nell'ambito del risultato di amministrazione 2020, come indicato nella seguente tabella:

Tabella n. 2

QUOTE 2020	EURO
Avanzo destinato a investimenti – alienazioni	5.419,00
Avanzo vincolato	13.219,46
Avanzo vincolato – oneri di urbanizzazione	8.474,33
Avanzo vincolato mutui	3.584,00
Totale	30.696,79

Fonte: deliberazione n. 211/2024/VSG

Per quanto concerne **quota vincolata per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili** del risultato di amministrazione 2020, di conseguenza, le quote indicate nella Tabella n. 2 alle voci "*Avanzo vincolato*" (per 13.219,46 euro) e "*Avanzo vincolato – oneri di urbanizzazione*" (per 8.474,33 euro), per complessivi 21.693,79 dovranno essere ivi ricostituite.

In relazione alla **quota vincolata da legge**, infine, la ricostruzione della Sezione ha evidenziato che nella stessa deve essere correttamente allocato l'avanzo di 3.685,87 euro che l'ente ha, invece, incluso nella parte destinata a investimenti del risultato 2020. Tale avanzo, infatti, è scaturito dalla eliminazione di un residuo passivo di parte capitale "*(n. 1477/017) relativo al palazzetto dello sport loc. Abbadia, finanziato da F.P.V.*" il cui "*finanziamento originario erano gli oneri di urbanizzazione accertati prima del 2018*" (cfr. note prot. 2395/2024 e prot. 3108/2025) che l'ente ha ritenuto dover destinare al finanziamento generico di investimenti anziché vincolare per le specifiche finalità di legge in quanto riferito a poste accertate ante-2018 e cioè prima dell'entrata in vigore della norma (art. 1 comma 460 della legge di stabilità 2017, l. n. 232/2016) che ne ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, specifiche ed esclusive finalità.

Per effetto di tale norma le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle relative sanzioni devono essere destinate esclusivamente agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale e, in particolare:

- a. alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b. al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- c. a interventi di riuso e di rigenerazione;
- d. a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- e. all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- f. a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- g. a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- h. a spese di progettazione per opere pubbliche.

I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione"), a partire dall'1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall'art. 1, co. 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e l'avanzo generato degli stessi deve essere allocato nella parte vincolata da leggi e principi contabili del risultato di amministrazione.

In altri termini per effetto della predetta legge, dal 2018 "*i proventi da oneri di urbanizzazione*" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Corte Conti, Sezione Controllo Lombardia, deliberazione n.81/2017/PAR).

Il Legislatore, infatti, diversamente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare – a partire dal 1° gennaio 2028 - un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione. E nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "*senza vincoli temporali*".

Questa Sezione, tenuto conto della disposizione normativa in argomento, non ravvisa alcuna differenza tra oneri di urbanizzazione accertati prima e dopo la novella dell'art. 1, co. 460 della legge n. 232/2016 e che anche gli oneri di urbanizzazione accertati prima

del 1^a gennaio 2018, se non ancora impegnati a tale data, sono da considerarsi risorse con destinazione specifica, quindi vincolate per legge, ai sensi dell'art. 1, co. 460 citato. Per quanto appena espresso, la quota di 3.685,87 euro che l'ente ha allocato nella parte destinata agli investimenti del R.A. 2020 (poiché costituita da risorse derivanti da proventi da oneri di urbanizzazione) deve "confluire" nella quota vincolata per vincoli derivanti da legge e da principi contabili ed essere utilizzata per le specifiche finalità previste dall'art. 1, co. 460 della legge n. 232/2016 per gli oneri di urbanizzazione, con corrispondente decremento della parte destinata, come di seguito meglio specificato.

Complessivamente, pertanto, **la quota vincolata da leggi e da principi contabili** accertata dall'ente nel risultato di amministrazione 2020 (pari a 1.789.738,41 euro) deve essere incrementata di complessivi 105.742,62 euro e rideterminata in 1.895.481,03 euro al termine dell'esercizio 2020. In particolare, per quanto sopra indicato, la differenza rilevata dipende:

- dall'incremento del vincolo "c.d. fondone", per 80.362,96 euro;
- dai maggiori vincoli relativi alle quote indicate nella Tabella n. 2 alle voci "*Avanzo vincolato*" (per 13.219,46 euro) e "*Avanzo vincolato - oneri di urbanizzazione*" (per 8.474,33 euro), per complessivi 21.693,79;
- dalla corretta allocazione dell'avanzo di 3.685,87 euro, generato dal mancato utilizzo di oneri di urbanizzazione, considerato dall'ente - erroneamente - nella quantificazione della parte destinata.

Sempre nell'ambito del Referto sui fondi Covid e come indicato nella Tabella n. 2. alla voce "*Avanzo vincolato - mutui*", la quota di 3.584,00 euro deve essere ricostituita nella **quota vincolata da mutui** del risultato di amministrazione 2020 che, pertanto, dovrà essere rideterminata di pari importo, vista la quantificazione pari a zero effettuata dall'ente.

Analogamente, nella **parte destinata a investimenti** - per quanto emerso nel Referto Covid di cui alla già citata deliberazione della Sezione n. 211/2024/VGS - deve essere riallocata la quota di 5.419,00 euro indicata alla Tabella n. 2 alla voce "*Avanzo destinato a investimenti - alienazioni*".

Oltre a questo, la ricostruzione della Sezione ha evidenziato che la parte destinata a investimenti risulta sottostimata in quanto l'ente, ai fini della relativa quantificazione, ha erroneamente sottratto dall'avanzo complessivamente generato dalla gestione dell'esercizio 2020 ed alimentato da risorse destinate ad investimenti (266.641,64 euro, di cui 69.667,56 euro di avanzo della competenza e 196.974,08 euro di avanzo inizialmente applicato al bilancio, non utilizzato e riconfluito nella parte destinata al termine dell'esercizio), la quota di 8.404,20 euro relativa a un residuo attivo di parte capitale eliminato ("*relativo a Campiverdi Snc: oneri di urbanizzazione a scomputo loc. Campiglia*", n. 195/1998).

La Sezione ritiene non ammissibile la compensazione effettuata dall'ente, poiché il residuo attivo eliminato non è confluito, in precedenza, nella parte destinata accertata nel rendiconto 2019, né risulta essere correlato ai residui passivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario e, pertanto, la relativa eliminazione non può giustificare la mancata destinazione di una parte dell'avanzo scaturito dalla gestione di competenza

derivante da risorse destinante agli investimenti. Per tale ragione, la predetta quota deve essere ricostituita nella parte destinata al termine dell'esercizio 2020.

L'operazione appena illustrata, da quanto emerso in sede istruttoria, si inserisce nell'ambito di una complessiva ricognizione effettuata dall'ente sui residui attivi e passivi ancora presenti nelle scritture contabili e riferiti alle risorse derivanti *"realizzazione delle opere a scomputo"*. Tale operazione, per quanto attestato dall'ente (nota prot. 3108/2025) è stata effettuata *"allineando tutte le poste iscritte in bilancio sia nella parte entrata che nella spesa"* (ad eccezione di una per la quale erano in corso approfondimenti e di cui si riferirà nella sezione relativa al Rendiconto 2021).

In tale sede l'ente ha cancellato, oltre che il residuo attivo di 8.404,20 euro sopra citato, anche n. 4 residui passivi, di seguito indicati:

- n. 1434/2001 di 1.974,89 euro relativo a *"Ditte diverse convenzione relativa alla realizzazione di opere a scomputo urbanizzazione primaria nella zona B2 Via Volterrana"*,
- n. 256/2003 di 774,69 euro relativo a *"Sigg. D. A. e B. A. - esecuzione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo"*,
- n. 1087/1997 di 11.307,51 euro relativo a *"T. T. - esecuzione a scomputo di opere di urbanizzazione primaria via Calatafimi"*
- n. 1148/1999 di 2.786,86 euro relativo a *"E.G.-F. D. - realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo"*.

L'avanzo prodotto dall'eliminazione dei sopradetti n. 4 residui passivi, pari a 16.843,71 euro, non è stato adeguatamente rvincolato dall'ente il quale ha attestato, in sede istruttoria (cfr. nota prot. 2395/2024) che *"Purtroppo, anche a causa del periodo particolare, si era in piena emergenza da Covid-19, le suddette insussistenze di residui passivi, per complessivi euro 16.843,71, finanziati da proventi da permessi a costruire ante 2018, non sono state riportate nel prospetto A3. L'importo dell'avanzo destinato a investimenti deve, quindi, essere aumentato di tale somma"*.

In relazione alla vicenda sopra rappresentata occorre rammentare che le entrate concernenti i permessi a costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo costituiscono una peculiare risorsa dall'ente disciplinata fin dal 1977 (art. 11, comma 1, legge n. 10/1977 e successivamente art. 16 D.P.R. 380/2001 Testo Unico sull'Edilizia) e riferita alla circostanza nella quale il privato ha la possibilità di scomputare il costo del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione obbligandosi a realizzare direttamente un'opera da acquisire, successivamente, al patrimonio indisponibile dell'ente. Tali opere vengono realizzate mediante la stipula di una convenzione con l'amministrazione che regola modalità e tempi di realizzazione.

La contabilizzazione di tali tipologie di entrate e delle correlate spese, è disciplinata dal principio contabile della contabilità finanziaria il quale, al punto 3.11, prevede che: *"Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene."*

A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile)."

Il principio contabile prevede, quindi, la contestuale contabilizzazione delle entrate e delle spese correlate agli oneri a scomputo, con regolarizzazione contabile delle partite che - a seguito di collaudo o consegna dell'opera - vengono contestualmente ridotte mediante regolazione contabile (emissione del titolo di spesa versato in quietanza di entrata del bilancio). L'entrata derivante da tali opere, pertanto, iscritta in bilancio al titolo 4 nell'ambito degli oneri di urbanizzazione, è la mera rappresentazione di un'operazione che non si conclude con l'incasso della somma con la realizzazione e acquisizione di un bene al patrimonio comunale, controbilanciata dalla correlata voce di spesa del titolo 2 e dalle necessarie regolazioni contabili.

La circostanza che nelle scritture contabili del comune di Colle di Val d'Elsa fossero presenti residui attivi e passivi relativi alle opere a scomputo tra loro non correlati, tali da dover comportare una loro puntuale ricognizione ed eliminazione, evidenzia la non corretta contabilizzazione, nel tempo, delle partite relative alle opere a scomputo. In relazione ai residui passivi eliminati e alle correlate poste sopra indicati, l'ente ha attestato che *"negli anni precedenti sono state registrate maggiori insussistenze di residui attivi di questa tipologia incidendo nella determinazione dell'avanzo di amministrazione ed in particolare in quello "fondi per il finanziamento di spese in conto capitale". Per questo motivo e trattandosi di proventi da permessi a costruire ante 2018 si è operato nell'avanzo destinato a investimenti"*. Le attestazioni rese dall'ente evidenziano, pertanto, che le entrate in questione sono state gestite operando in tempi diversi sul lato entrata e sul lato spesa, generando di volta in volta, erroneamente, quote di avanzo (nel caso in cui l'ente abbia eliminato residui passivi e vincolato l'avanzo realizzato) o disavanzo nel caso di eliminazione di residui attivi. Nel presente caso, come attestato dall'ente, i residui attivi correlati agli impegni eliminati al termine dell'esercizio 2020, sono stati eliminati in anni precedenti e le relative quote sono state detratte dalle risorse che, in tali esercizi, dovevano essere destinate agli investimenti o a tal fine vincolate nel risultato di amministrazione.

Per quanto sopra esposto, l'avanzo generato dalla cancellazione di residui passivi relativi alle opere a scomputo deve essere ricostituito nei vincoli del risultato di amministrazione. Per quanto concerne la specifica componente interna entro cui la quota di 16.843,71 euro debba essere ricostituita, il Collegio ritiene che lo stesso possa essere inserito nella parte destinata a investimenti del risultato di amministrazione 2020 come indicato dall'ente. Pur essendo, infatti, scaturito da risorse che dovrebbero essere vincolate per legge (oneri di urbanizzazione, per quanto sopra illustrato), le modalità con le quali l'ente ha gestito, nel passato, le partite relative alle opere a scomputo, riducendo l'avanzo da destinare genericamente agli investimenti a seguito della cancellazione dei residui attivi, conducono a ritenere che la suddetta quota di avanzo debba "ripiantare" quanto nel tempo detratto dalla quota destinata a investimenti, a seguito della cancellazione dei correlati residui attivi.

Si precisa, al contempo, che l'attestazione resa dall'ente secondo cui il mancato vincolo della suddetta quota *"non ha prodotto effetti nel 2021 perché in questo esercizio parte dell'avanzo disponibile (euro 888.819,73 euro quindi per importi ben maggiori), è stato destinato al finanziamento di spese in conto capitale"* (nota prot. 2847/2025) non può far venir meno

la necessità della corretta contabilizzazione degli importi dell'avanzo che compongono la parte destinata, né la scelta discrezionale dell'ente, di destinare agli investimenti quote di avanzo libero precedentemente accertato, può far venir meno la necessità della corretta contabilizzazione degli importi dell'avanzo che compongono la parte destinata, come peraltro già evidenziato nel precedente ciclo di controllo sui rendiconti 2017-2019 in presenza di analoga attestazione (deliberazione Sezione n. 57/2022/PRSE del 5 aprile 2022).

Per quanto complessivamente esposto, pertanto, nella parte destinata a investimenti del risultato di amministrazione 2020 (accertata dall'ente in 262.287,31 euro) il Collegio rileva la mancata inclusione delle quote relative:

- ai maggiori vincoli relativi alle quote indicate nella Tabella n. 2 alle voci "*Avanzo destinato ad investimenti – alienazioni*" (per 5.419,00 euro);
- ai maggiori vincoli relativi all'avanzo generato dalla cancellazione dei residui passivi relativi alle opere a scomputo (per 16.843,71 euro);
- ai maggiori vincoli di 8.040,20 euro scaturiti dalla non ammissibilità della riduzione operata dall'ente a seguito dell'eliminazione di un residuo attivo non correlato ai residui passivi né presente nella parte destinata al 31.12.2019.

A fronte di un importo complessivo di 30.302,91 euro, tuttavia, i maggiori vincoli da apporre nella parte destinata a investimenti del risultato 2020 ammontano a 26.617,04 euro, vista la diversa allocazione – fra i vincoli di legge – della quota di avanzo pari a 3.685,87 euro ed alimentata da risorse derivanti da oneri di urbanizzazione. Conseguentemente, la parte destinata a investimenti del risultato di amministrazione 2020 deve essere rideterminata in 288.904,35 euro anziché 262.287,31 euro.

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito, al termine dell'attività di controllo:

Tabella n. 3

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
Rendiconto 2020			
	Accertato dall'Ente delib. CC 97/2021	Rideterminato dalla Sezione	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	17.356.232,48	17.356.232,48	-
PARTE ACCANTONATA	13.963.888,64	13.963.888,64	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	13.181.650,46	13.181.650,46	-
Altri accantonamenti:	334.914,10	334.914,10	-
Accantonamenti per contenzioso	182.541,00	182.541,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	2.373,10	2.373,10	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	150.000,00	150.000,00	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	447.324,08	447.324,08	-
Fondo per destinazione 10% alienazioni ad estinzioni anticipata prestiti	32.417,08	32.417,08	-
Fondi per rinnovi contrattuali	60.469,00	60.469,00	-
Fondo rischi per crediti TIA inesigibili	354.438,00	354.438,00	-
PARTE VINCOLATA	2.189.136,78	2.298.463,40	109.326,62
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.789.738,41	1.895.481,03	105.742,62
- di cui derivanti da risorse Covid/ Avanzo fondone e ristori specifici di entrata	194.134,47	274.497,43	80.362,96
- di cui derivanti da risorse Covid/Avanzo per ristoro minor gettito Tari	199.328,00	199.328,00	-
- di cui derivanti da risorse Covid/Avanzo per mancato impiego imposta di soggiorno	80.362,96	80.362,96	-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da leggi e principi contabili	1.315.912,98	1.341.292,64	25.379,66
Vincoli derivanti da trasferimenti	399.398,37	399.398,37	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	3.584,00	3.584,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	262.287,31	288.904,35	26.617,04
PARTE DISPONIBILE	940.919,75	804.976,09	-135.943,66

Tenuto conto delle rideterminazioni sopra rappresentate, che hanno comportato l'incremento della parte vincolata per complessivi 109.326,62 euro e della parte destinata a investimenti per 26.617,04 euro, la componente libera del risultato di amministrazione deve essere conseguentemente ridefinita in 804.976,09 euro, con una riduzione di 135.943,66 euro rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (940.919,75 euro).

2. Rendiconto 2021

Si premette che il rendiconto della gestione 2021 è stato approvato dall'ente con la delibera consiliare n. 53 del 28 aprile 2022 e successivamente rideterminato, limitatamente alla suddivisione delle componenti interne del risultato di amministrazione, con la determinazione dirigenziale n. 386 del 12 luglio 2022, al fine di allinearne le risultanze alla certificazione COVID-19. Le risultanze dell'ente definitivamente approvate hanno evidenziato un avanzo formale di amministrazione di 19.304.753,06 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote

accantonate (per complessivi 14.154.030,02 euro), delle quote vincolate (per complessivi 1.287.295,79 euro) e della parte destinata ad investimenti (per 98.744,10 euro), accertando un avanzo di amministrazione (parte disponibile) pari a 3.764.683,15 euro.

Nella ricostruzione della Sezione, ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2021 è confermato nella misura accertata dall'ente (pari a 19.304.753,06 euro), la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile risultano non correttamente determinate, per effetto della sottostima delle poste accantonate, vincolate e destinate confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, a seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2020 - secondo quanto già illustrato nel precedente paragrafo - è emersa una diversa quantificazione del risultato di tale esercizio che comporta, inevitabilmente, anche una diversa determinazione del risultato 2021.

L'istruttoria ha evidenziato, a tal proposito, la rideterminazione della parte disponibile 2020 in 804.976,09 euro, con un peggioramento di 135.943,66 euro, del quale occorre tenere conto nella determinazione del risultato 2021.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2021, inoltre, sono state inoltre rilevate le irregolarità sotto evidenziate riferite all'erronea quantificazione della componente vincolata, oltreché un'errata quantificazione della componente accantonata.

In ordine a quest'ultima, l'istruttoria ha evidenziato la presenza di una partita creditoria vantata dal Comune nei confronti della società consortile **C.R.E.A. Centro di Ricerca Energia e Ambiente s.c.r.l.** - della quale detiene il 17,24 per cento del capitale societario - di importo pari a 173.923,29 euro al termine dell'esercizio 2021 e corrispondente al residuo attivo n. 53 del 2011 (cap. n. 3850/0 "CONTRIBUTO DA C.R.E.A. SOCIETA' CONSORTILE POLO UNIVERSITARIO COLLIGIANO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO DI RICERCA").

Tale partita, peraltro non "conciliata" da parte dell'organismo partecipato - in quanto la società, secondo quanto attestato dall'ente "*nonostante solleciti, non ha fornito la propria comunicazione*" - costituisce, ad avviso della Sezione, un credito di dubbia e difficile esigibilità che l'ente avrebbe dovuto considerare nell'ambito del fondo crediti costituito nel rendiconto 2021 ove, invece, non risulta svalutata.

A supporto di tale considerazione si rileva che la suddetta quota è stata accertata nell'esercizio 2011 e che il suo grado di riscossione, nel quinquennio 2017/2021 - ricavato utilizzando i dati dei residui attivi finali di tali esercizi inviati dall'ente alla banca dati BDAP - è pari all'1,27 per cento. Tale contributo, di importo iniziale pari a 185.730,93 euro all'1.1.2017 e all'1.1.2018 è stato riscosso solo parzialmente, per 11.447,64 euro nel 2018 e per 360,00 euro nel 2021. Risulta, quindi, ancora da riscuotere, per la restante parte, al termine dell'esercizio 2021. Per tale ragione, l'ente è tenuto a garantire, attraverso l'accantonamento al FCDE, la necessaria tutela alla mancata riscossione di tale credito avente un alto grado di vetustà, oltre a dover valutare l'opportunità di operarne lo stralcio dal conto del bilancio previa idonea valutazione dell'effettivo grado di realizzazione di tale entrata.

In merito all'esclusione di tale entrata da quelle considerate nel FCDE e alle relative motivazioni, l'ente non ha fornito "*adeguata illustrazione*" nella "Nota informativa" allegata al Bilancio 2021 e nella "Relazione sulla gestione" allegata al Rendiconto 2021, come invece richiesto dal principio contabile (esempio n. 5).

La Sezione ritiene necessario, pertanto, considerare tale residuo nel FCDE 2021, che deve essere incrementato di 171.707,46 euro e rideterminato in complessivi 13.303.508,97 euro, anziché 13.131.801,51 euro, come accertato dall'ente.

In relazione alle **quote vincolate/destinate** del risultato di amministrazione 2021, va considerato, come già fatto in relazione al rendiconto 2020, quanto rilevato da questa Sezione nel Referto sull'impiego dei fondi Covid, approvato con la citata deliberazione n. 211/2024/VGS, ove è stato chiarito che il maggior vincolo emerso, al termine dell'esercizio 2020, riferito al fondo delle funzioni fondamentali (c.d. vincolo da "fondone") non produce effetti nella determinazione del risultato di amministrazione 2021 in quanto *"nel 2021, l'impiego del fondo ha registrato un saldo negativo di 170.064,05 euro"* e non è stata rilevata la necessità di apporre vincoli *"da fondone"*, come risulta dalla seguente tabella:

Tabella n. 4

AVANZO DA FONDONE	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	675.040,52
Saldo complessivo da certificazione	-1.110.042,42
Ristori di spesa non utilizzate (a detrarre)	9.560,00
Avanzo 2020	274.4987,43
Avanzo vincolato "da fondone"	-170.064,05

Fonte: deliberazione n. 211/2024/VSG

Analogamente a quanto emerso in relazione al rendiconto 2020, l'iter istruttorio ha evidenziato - anche per l'esercizio 2021 - la necessità di ricostituire (nell'ambito delle componenti destinate e vincolate del risultato di amministrazione) le risorse utilizzate per spese di parte capitale necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica, inserite al contempo nella certificazione ministeriale 2021, contribuendo, così, a definirne il saldo. In particolare, per l'esercizio 2021, la Sezione, con la citata deliberazione n. 211/2024/VGS, ha disposto che *"debbono essere nuovamente ricostituite per la finalità originaria"*, nelle specifiche componenti vincolate, le quote sotto riportate:

Tabella n. 5

QUOTE 2021	EURO
Avanzo vincolato - oneri di urbanizzazione	1.549,92
Avanzo vincolato	5.613,43
Avanzo vincolato mutui	1.210,00
Avanzo vincolato - Contributi Stato	21.932,67
Totale	30.306,02

Fonte: deliberazione n. 211/2024/VSG

Conseguentemente, **per quanto concerne la quota vincolata da leggi e da principi contabili** accertata dall'ente nel risultato di amministrazione 2021 (pari a 812.277,37 euro), gli esiti del Referto Covid evidenziano la necessità di apporre maggiori vincoli in relazione alle quote indicate nella Tabella n. 5 alle voci *"Avanzo vincolato - oneri di urbanizzazione"* (per 1.549,92 euro) e *"Avanzo vincolato"* (per 5.613,43 euro), per complessivi 7.163,35 euro.

Tenuto conto, inoltre, della quota di maggiori vincoli di legge emersa in relazione al rendiconto 2020, pari a 25.379,66 euro, la quota vincolata da legge al termine dell'esercizio 2021 deve essere rideterminata in complessivi 844.820,38 euro, con incremento di 32.543,01 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente.

Analogamente, la **quota vincolata per vincoli derivanti da trasferimenti** del risultato 2021 (accertata dall'ente di importo pari a 475.018,42 euro) deve essere rideterminata in 496.951,09 euro al fine di tenere conto della necessità di ricostituire il vincolo di 21.932,67 euro evidenziato dal Referto Covid e di cui alla voce "*Avanzo vincolato – Contributo Stato*" della soprariportata Tabella n. 5.

Per quanto concerne **la quota vincolata da mutui**, accertata dall'ente pari a zero nel risultato di amministrazione 2021, gli esiti del Referto Covid hanno evidenziato la necessità di ricostituire, in tale vincolo, la quota di 1.210,00 euro, come indicato nella Tabella n. 5. . La quota vincolata da mutui e prestiti del risultato di amministrazione 2021 quindi, tenuto conto della rideterminazione della corrispondente quota vincolata operata nel rendiconto 2020 (con incremento pari a 3.584,00 euro), deve essere quantificata in complessivi 4.794,00 euro.

Per quanto concerne **la parte destinata a investimenti**, l'incremento disposto sulla corrispondente quota del rendiconto 2020, pari a 26.617,04 euro, conduce alla quantificazione di 125.361,14 euro al termine dell'esercizio 2021, anziché 98.744,10 euro come accertato dall'ente.

Oltre a questo, sempre in relazione alla parte destinata ad investimenti, in sede istruttoria l'ente ha attestato di aver proseguito e concluso, nell'esercizio 2021, la ricognizione dei residui attivi e passivi relativi alle opere a scomputo e di averne riallineato le risultanze. In tale ambito, l'ente ha cancellato il residuo passivo "*Ditta G. Snc per realizzazione di opere a scomputo in loc. Selvamaggio*" di importo pari a 57.402,23 euro ed ha vincolato l'avanzo realizzato nella parte destinata ad investimenti.

In relazione a tale partita l'ente ha attestato che l'entrata correlata al passivo eliminato è stata incassata, nell'esercizio 2018, mediante l'escussione della polizza fideiussoria resa dalla ditta a garanzia dell'esecuzione dell'opera, con ordinativo di incasso n. 6303 (9.11.2018) e che per tale ragione non sussiste più il residuo attivo correlato.

Le attestazioni rese evidenziano che l'eliminazione del residuo passivo non costituisce una mera "regolazione contabile" della specifica partita di oneri a scomputo bensì un'operazione che ha generato avanzo derivante da entrate effettivamente realizzate (incassate), alimentate da oneri di urbanizzazione.

Per tale ragione la Sezione evidenzia che l'avanzo scaturito dalla predetta operazione e pari a 57.402,23 euro, seppur allocato dall'ente nella parte destinata ad investimenti al termine dell'esercizio 2021, analogamente alle pregresse partite relative alle opere a scomputo, dovrà seguire, ai fini del successivo utilizzo, le specifiche finalità previste dalla legge per gli oneri di urbanizzazione (all'art. 1 comma 460 della legge n. 232/2016) e che di tale utilizzo debba essere data adeguata dimostrazione nelle scritture contabili.

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione accertato dall'ente rispetto a quanto definito, al termine dell'attività di controllo:

Tabella n. 6

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
Rendiconto 2021			
	Accertato dall'Ente delib. CC 26/2022 e det. dir. 773/2022	Rideterminato dalla Sezione	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	19.304.753,06	19.304.753,06	-
PARTE ACCANTONATA	14.154.030,02	14.325.737,48	171.707,46
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2021	13.131.801,51	13.303.508,97	171.707,46
Altri accantonamenti:	336.635,67	336.635,67	-
Accantonamenti per contenzioso	182.737,60	182.737,60	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	3.898,07	3.898,07	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	150.000,00	150.000,00	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	685.592,84	685.592,84	-
Fondo per destinazione 10% alienazioni ad estinzioni anticipata prestiti	40.428,84	40.428,84	-
Fondi per rinnovi contrattuali	172.580,00	172.580,00	-
Fondo rischi per crediti TIA inesigibili	472.584,00	472.584,00	-
Fondo "Economie straordinario ad integrazione salario accessorio"	3.631,46	3.631,46	-
PARTE VINCOLATA	1.287.295,79	1.346.565,47	59.269,68
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	812.277,37	844.820,38	32.543,01
- di cui derivanti da risorse Covid/vincolo per mancato impiego imposta di soggiorno*	15.921,00	15.921,00	-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da leggi e principi contabili	796.356,37	828.899,38	32.543,01
Vincoli derivanti da trasferimenti	475.018,42	496.951,09	21.932,67
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	4.794,00	4.794,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	98.744,10	125.361,14	26.617,04
PARTE DISPONIBILE	3.764.683,15	3.507.088,97	-257.594,18

* "La Sezione [...] ritiene che il vincolo appostato dall'ente, per mancato impiego dell'imposta di soggiorno (nella misura di 15.921 euro) non risulterebbe necessario; ciò perché l'ente ha dato dimostrazione del totale impiego per le finalità stabilite dalla legge, dell'importo ristorato per 45.305,00 euro, dell'importo accertato per 93.741,00 euro, nonché dell'importo vincolato al 31.12.2020 e applicato al bilancio dell'esercizio 2021 per 80.362,96 euro" (deliberazione Sezione n. 211/2024/VSG)

Da quanto appena rappresentato emerge che la parte disponibile del risultato di amministrazione 2021 deve essere conseguentemente ridefinita in 3.507.088,97 euro, con una riduzione di 257.594,18 euro rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (3.764.683,15 euro).

Il Collegio evidenzia che in seguito al Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 febbraio 2024 e 19 giugno 2024, che ha definito le regolazioni finanziarie dei fondi Covid-19 e che non ha evidenziato obblighi restitutori del Comune nei confronti dello Stato, non verrà comunque meno l'esigenza di assicurare la corretta apposizione dei vincoli, negli esercizi successivi, sulle quote rideterminate a seguito dell'indagine sui fondi Covid di cui alla citata delibera n. 211/2024/VSG, come risultanti al termine dell'esercizio 2021 in quanto non riferiti al vincolo "da fondone", bensì a spese di parte capitale sostenute con risorse

vincolate/destinate e inserite dall'ente nella rendicontazione ministeriale delle maggiori spese Covid.

L'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'analisi dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Colle di Val d'Elsa ha evidenziato diverse irregolarità contabili in entrambi gli esercizi.

Per l'anno 2020, sono state riscontrate sottostime nelle componenti dell'avanzo vincolato e destinato ad investimenti, in particolare:

- la quota vincolata da leggi e principi contabili risulta sottostimata per 105.742,62 euro (1.789.738,41 euro invece di 1.895.481,03 euro);
- la quota vincolata da mutui è stata erroneamente azzerata, mentre doveva essere quantificata nella misura di 3.584,00 euro;
- la parte destinata agli investimenti è stata stimata in 262.287,31 euro, a fronte del corretto importo di 288.904,35 euro.

Tali errori hanno comportato una sovrastima della componente libera del risultato di amministrazione (quantificata dall'ente in 940.919,75 euro), rideterminata dalla Sezione nella misura di 804.976,09 euro, con una differenza di 135.943,66 euro.

Per l'esercizio 2021, gli effetti delle rettifiche operate sul 2020, ad eccezione della quota vincolata per il cosiddetto "fondone" (fondo per le funzioni fondamentali), si riflettono anche sull'annualità successiva. A ciò si aggiungono ulteriori rilievi specifici relativi all'esercizio 2021, tra cui:

- una sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che deve essere pari a 13.303.508,97 euro invece dei 13.131.801,51 euro rilevati (differenza di 171.707,46 euro);
- una sottostima della quota vincolata da leggi e principi contabili per 32.543,01 euro;
- una sottostima della quota vincolata da trasferimenti per 21.932,67 euro;
- l'omessa contabilizzazione di 4.794,00 euro vincolati da mutui;
- una sottovalutazione della parte destinata a investimenti, da rettificare a 125.361,14 euro rispetto ai 98.744,10 euro quantificati dall'ente.

Anche in questo caso, l'effetto complessivo è una rideterminazione in diminuzione della quota libera del risultato di amministrazione, da 3.764.683,15 euro a 3.507.088,97 euro, con un differenziale negativo di 257.594,18 euro.

Il controllo svolto ha evidenziato altresì la non corretta modalità di contabilizzazione, da parte dell'ente, dei permessi a costruire relativi alle opere a scomputo (disciplinata dal punto 3.11 del principio contabile). Ciò ha determinato la non corretta quantificazione, da parte dell'ente, dell'avanzo destinato agli investimenti.

La Sezione rileva infine la necessità che l'ente, per la quota di 57.402,23 euro (allocata nella parte destinata del rendiconto 2021) alimentata dall'avanzo generato dall'eliminazione del residuo passivo "*Ditta G. Snc per realizzazione di opere a scomputo in loc. Selvamaggio*") assicuri, in sede di successivo utilizzo, la corretta destinazione alle finalità previste per gli oneri di urbanizzazione dall'art. 1, comma 460, della legge n. 232/2016. Di tale destinazione dovrà, in parallelo, dar conto nelle proprie scritture contabili.

Nonostante il risultato di amministrazione resti positivo per entrambi gli esercizi, le irregolarità riscontrate configurano un uso improprio di risorse vincolate, destinate a investimenti o accantonamenti obbligatori, che sono invece confluite nella quota libera dell'avanzo rischiando di essere utilizzate per spese non coerenti con la loro originaria destinazione.

Tali irregolarità, pur non compromettendo nell'immediato gli equilibri di bilancio, determinano una rappresentazione contabile non corretta del risultato di amministrazione di cui l'ente deve tener conto, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive.

Fermo restando che i futuri controlli di questa Sezione prenderanno le mosse dalle rideterminazioni effettuate con la presente deliberazione, l'ente - in sede di predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera - dovrà adottare le misure necessarie a superare le irregolarità evidenziate e a correggere gli effetti prodotti negli esercizi successivi, conformandosi alle indicazioni della Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- ridetermina le poste contabili dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021 nei termini indicati nella presente deliberazione. L'ente terrà conto di tali rideterminazioni - e degli ulteriori rilievi - in occasione della predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 giugno 2025.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 25 giugno 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)